

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3398

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MARIA CRISTINA ROSSI, MAGNABOSCO, MEO ZILIO,
MAGISTRONI, ONGARO, ALDA GRASSI, FRONTINI, BAMPO**

Istituzione dell'anagrafe nazionale per gli animali domestici

Presentata il 25 novembre 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — Dopo ampie discussioni che hanno coinvolto i tecnici del settore è stata ampiamente accettata questa sintetica ma chiarificatrice relazione.

È universalmente riconosciuto che gli animali domestici rappresentano una parte importante della nostra società, per una serie di innumerevoli ragioni. Gli animali domestici i cui prodotti sono destinati all'alimentazione dell'uomo hanno grande importanza da un punto di vista economico e sanitario.

Gli animali domestici cosiddetti « da compagnia » (cane, gatto e, a pieno titolo, cavallo), rivestono invece grande impor-

tanza oltre che per motivi sanitari, per il ruolo sociale, visto che coinvolgono la sfera affettiva e la *routine* familiare dei proprietari.

Per gli uni e per gli altri è fondamentale la corretta identificazione, per prevenire le frodi (animali da reddito), i furti (entrambe le categorie) e l'abbandono (animali da compagnia).

Molti tentativi sono stati fatti sia dallo Stato che dalle associazioni private per regolamentare l'identificazione degli animali domestici da reddito e da compagnia, ma, fino ad oggi, nessuno dei metodi adottati ufficialmente si è dimostrato affidabile.

I metodi: considerazioni e valutazioni.

Non è il caso di ricordare in questa sede la marcatura a fuoco dei bovini che risale a parecchi secoli or sono. Tale metodo (cruento e comunque passibile di contraffazione) aveva soltanto lo scopo di identificare il proprietario di un animale in caso di furto o, nei casi migliori, nelle trattative di compravendita, di garantire un marchio di qualità. Nel caso dei bovini e di alcune altre specie da reddito, si è passati successivamente all'utilizzo delle marche auricolari, che purtroppo si sono dimostrate poco affidabili per quello che concerne le frodi.

Negli animali da compagnia, fino a pochi anni fa, si è fatto ricorso alla medaglietta comunale che raramente è servita a scopo identificativo per un animale, mentre ha sempre costituito, per il proprietario, sinonimo di gabelle, per una tassa sugli animali, che lo Stato stesso, negli ultimi due anni ha ritenuto ingiusta (forse la sola nel nostro Paese), al punto che la stessa è stata abolita.

Infine, nel 1991, anche sulla base di pressioni da parte dei movimenti ecologisti e di alcune direttive CEE in materia, è stata emanata la legge 14 agosto 1991, n. 281, che prevede l'istituzione di un'anagrafe canina (solo canina!), con delega alle regioni per l'istituzione della stessa.

L'articolo 3, comma 1, di detta legge recita: « le regioni disciplinano l'istituzione dell'anagrafe canina presso i comuni o le unità sanitarie locali, nonché le modalità per l'iscrizione a tale anagrafe e per il rilascio al proprietario o al detentore della sigla riconoscimento del cane, da imprimersi mediante tatuaggio indolore ».

Tutte le regioni, escluse alcune a statuto speciale, hanno interpretato nelle parole « tatuaggio indolore » che il metodo di elezione fosse il tatuaggio classico con pinza o con dermografo, adottandolo.

Alcune regioni si sono immediatamente adeguate a tale disposizione, attivando servizi nelle unità sanitarie locali per l'identificazione dei cani; altre hanno avuto tempi molto più lenti; altre non sono state

in grado, ad oggi, di rispettare in pieno le norme legislative.

Ciò si deve ad almeno tre motivi di seguito elencati in ordine crescente di importanza, desunti l'esperienza quotidiana di liberi professionisti:

1) la paura dei proprietari di incorrere nelle sanzioni previste dalla citata legge n. 281 del 1991 in caso di abbandono (purtroppo sappiamo che nel nostro Paese la pratica dell'abbandono è ancora un problema molto grave);

2) il tatuaggio mediante pinza o dermografo non è indelebile, e questo condiziona molto i proprietari che hanno avuto sentore di questo durante le passeggiate e le chiacchiere con altri proprietari;

3) il tatuaggio mediante pinza o dermografo non è indolore, quindi non solo scontenta i proprietari, costringe il veterinario ad un contenimento violento dell'animale e procura all'animale un dolore inutile, ma, infine, non risponde alle prerogative richieste dalla citata legge n. 281 del 1991.

Il microtrasponder.

Sono oggi a disposizione sul mercato i cosiddetti *microtrasponder*, noti anche come *microchips*, la cui validità, rispetto ai metodi prima descritti, verrà analizzata di seguito.

Si tratta di *chips* elettronici passivi, cioè demagnetizzati e deattivati, di dimensioni molto piccole (non più spessi di 1 millimetro e non più lunghi di 8 millimetri), che possono essere innestati nella sottocute degli animali con una procedura del tutto simile a quella di una semplice iniezione (quindi praticamente indolore), dotati di un codice alfa-numerico non modificabile (quindi non passibile di contraffazione) e dal costo assai contenuto.

L'identificazione di un soggetto viene effettuata con l'ausilio di un apposito lettore che, avvicinato all'animale, rileva la presenza del *microtrasponder* e segnala su un *display* digitale il codice dell'animale. È ovviamente possibile collegare il lettore

alla porta seriale di un *personal computer*, utilizzando così il codice come chiave per la gestione di un archivio pazienti o di una anagrafe degli animali, moderna ed efficiente.

Non è il caso in questa sede di soffermarsi sull'aspetto tecnologico, spiegando come i *microtrasponder* vengono prodotti, né tantomeno spiegare le basi del loro funzionamento: esistono in proposito numerose pubblicazioni prettamente tecniche che possono soddisfare ogni eventuale curiosità; è invece da sottolineare come il *microtrasponder* sia il mezzo più moderno, efficiente, sicuro e corretto per l'identificazione di un animale, riassumendone di seguito le principali caratteristiche:

- 1) assoluta impossibilità di contraffazione;
- 2) costo contenuto;
- 3) facilità di innesto;
- 4) nessuna controindicazione (sia in fase di innesto che in seguito) e massima tollerabilità.

Utilizzo del microtrasponder nella realizzazione dell'anagrafe nazionale e nella pratica quotidiana.

Visto quanto detto prima, l'utilizzo del *microtrasponder* facilita la creazione e lo sviluppo di una vera anagrafe nazionale degli animali domestici, realizzando così i propositi della normativa in materia e superando al tempo stesso tutti i problemi creati dal tatuaggio.

Tale anagrafe (fra l'altro già in fase di realizzazione) può essere raggiunta e consultata da qualsiasi medico veterinario, sia con una semplice telefonata, che attraverso un collegamento via *modem*, attivo ventiquattro ore su ventiquattro.

È stato sollevato il problema che questa metodica comporterebbe per il medico veterinario la necessità di dotarsi di un *personal computer* e di un *modem* per avere pieno accesso all'anagrafe nazionale. Niente di più sbagliato.

Il sistema studiato prevede la massima flessibilità sia per la registrazione dei dati che per la consultazione degli stessi.

Ogni *microtrasponder*, infatti, viene fornito con un'etichetta recante il codice alfa-numerico e con una cartolina da compilare e spedire gratuitamente all'anagrafe. Ciò significa che il medico veterinario può limitarsi ad acquistare semplicemente i *microtrasponder* senza neppure dotarsi di un lettore adatto.

Il medico veterinario che intendesse dotarsi anche del lettore, potrà ovviamente utilizzare lo stesso sia per la registrazione dei propri pazienti, che per la identificazione degli animali trovati, ed inoltre potrà utilizzare il codice alfa-numerico dei *microtrasponder* per la gestione delle cartelle cliniche dei suoi pazienti.

Ogni medico veterinario potrà consultare telefonicamente l'anagrafe nazionale degli animali da compagnia.

Il medico veterinario che abbia un *personal computer* e un *modem*, potrà consultare a qualsiasi ora l'anagrafe con una semplice chiamata telefonica via *modem* e potrà, durante il collegamento, inserire i dati degli animali da lui identificati, sia con singoli inserimenti, sia preparando preventivamente i dati relativi agli animali da lui identificati e trasmettendoli in blocchi all'anagrafe. Il *software* utilizzato provvederà poi automaticamente alla registrazione dei dati e alla organizzazione degli stessi.

Non solo, ma il sistema in via di realizzazione prevederà la possibilità per i medici veterinari di accedere a conferenze telematiche specialistiche, di ordinare farmaci ed attrezzature e di scambiare opinioni con altri colleghi attraverso un sofisticato sistema di posta elettronica, di facile utilizzo.

Il sistema dei *microtrasponder* inoltre è facilmente interfacciabile con un *personal computer* anche per la gestione delle cartelle cliniche del singolo studio professionale.

In Inghilterra esistono cliniche ed ambulatori nei quali gli animali vengono identificati all'ingresso della sala di attesa

con la lettura del *trasponder*, il cui codice viene trasmesso al *personal computer* del medico veterinario, risalendo immediatamente ai dati identificativi del paziente stesso ed alla sua cartella clinica.

Il « problema » cavallo.

Il sistema di anagrafe descritto è applicabile anche ai cavalli da corsa, da salto e da passeggiata.

Si è fatta fin troppo lunga la diatriba sulla classificazione del cavallo come animale da compagnia (e comunque non da reddito).

Le contestazioni in proposito, sollevate dal Ministero della sanità, che sostiene come troppo spesso il cavallo da corsa divenga animale da carne e viceversa, rafforzano la necessità dell'istituzione di una anagrafe equina centralizzata, per permettere il controllo del traffico di questi animali ed accertare con sicurezza la loro destinazione a fine carriera.

Un censimento ed una identificazione precisa dei cavalli sono indispensabili per evitare tale « bidirezionalità » dell'utilizzo del cavallo. Un cavallo sicuramente identificabile può essere controllato facilmente durante i suoi spostamenti.

Non va dimenticato che una identificazione precisa come quella garantita dal *microtrasponder* è inoltre una garanzia assoluta contro le frodi.

L'Ente nazionale per le corse al trotto (ENCAT) ha già adottato questo sistema da tempo con risultati soddisfacenti e la Federazione italiana sport equestri (FISE) si sta muovendo in questa direzione.

Il servizio descritto in precedenza per cani e gatti è già stato sviluppato anche per i cavalli secondo le metodiche viste prima.

Conclusioni.

Riteniamo che il *microtrasponder* sia, al momento attuale, il metodo più sicuro per l'identificazione di un animale, sia per quanto concerne l'identificazione stessa, sia per l'assoluta assenza di qualsivoglia effetto collaterale negativo per l'animale (dal momento dell'impianto, alla lettura, eccetera).

Riteniamo altresì che il sistema fino ad ora attuato (tatuaggio e anagrafe gestita da ogni singola unità sanitaria locale) sia assolutamente distaccato dalla realtà dei tempi moderni.

Il tatuaggio è un metodo antiquato, insicuro e doloroso e l'anagrafe decentrata in ogni unità sanitaria locale o in ogni singolo comune, non risponde alle esigenze dei tempi moderni, vista la rapidità dei mezzi di trasporto, e di conseguenza la facilità con la quale un animale può essere spostato da un capo all'altro del nostro Paese o dell'Europa.

Una gestione centralizzata con metodi moderni affronta e risolve brillantemente il problema.

Infine, non può essere qui dimenticato che la gestione della anagrafe nazionale è proposta da privati e messa a disposizione anche dei servizi pubblici, e questo, in tempi di crisi economica dello Stato, non può che essere gradito alle istituzioni, le quali hanno la possibilità (nel piccolo e limitato campo degli animali domestici) di realizzare un sistema privatizzato, efficiente e a costo bassissimo per l'amministrazione pubblica.

Auspichiamo quindi che quanto prima le regioni autorizzino il *microtrasponder* come metodo alternativo al tatuaggio, per passare poi rapidamente all'utilizzo esclusivo dello stesso, per facilitare l'opera dei medici veterinari e realizzare quanto prima un sistema anagrafico efficiente e moderno a disposizione di tutti.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. È istituita l'Anagrafe nazionale per gli animali domestici indicati all'articolo 2, di seguito denominata « Anagrafe nazionale ».

ART. 2.

1. Si intendono per animali domestici:

a) gli animali da compagnia: cane, gatto e cavallo se quest'ultimo è utilizzato a fini amatoriali o affettivi;

b) gli animali da reddito: bovino, suino, ovi-caprino ed equino, con esclusione del cavallo di cui alla lettera a).

2. Possono essere ricompresi nelle categorie di cui al comma 1 altri animali per i quali motivi di ordine socio-economico-sanitario, rendono necessaria la loro classificazione, identificazione e controllo.

3. Sono obbligati all'iscrizione all'Anagrafe nazionale tutti i proprietari e detentori degli animali di cui al comma 1 secondo le modalità stabilite al comma 3 dell'articolo 3.

ART. 3.

1. La gestione e l'organizzazione centralizzata dell'Anagrafe nazionale può essere realizzata da privati in accordo con i servizi veterinari della pubblica amministrazione, sentite le associazioni di categoria e gli ordini professionali dei veterinari.

2. Ai fini di cui al comma 1 l'attività di indirizzo e di controllo è esercitata a livello territoriale dalle regioni tramite i servizi veterinari che devono essere dotati di tutti i mezzi e gli strumenti idonei.

3. Le modalità per l'iscrizione all'Anagrafe nazionale e per il rilascio al proprietario o al detentore della sigla d'identificazione dell'animale sono demandate alle regioni tramite i servizi veterinari territoriali che devono essere dotati dei mezzi e degli strumenti idonei.

ART. 4.

1. Le regioni, per garantire l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, devono assicurare la destinazione a tale scopo di una quota del fondo destinato alle unità sanitarie locali, riservandola ai servizi veterinari locali.

ART. 5.

1. Il metodo utilizzato per l'identificazione dell'animale deve assicurare:

- a) l'assoluta impossibilità di contraffazione;
- b) un costo contenuto;
- c) la facilità d'uso;
- d) nessuna controindicazione, sia durante l'operazione sia in seguito;
- e) la massima tollerabilità.

2. Alla data di entrata in vigore della presente legge i metodi in uso che consentono l'identificazione dell'animale devono essere sostituiti con apparecchi di tipo *microtrasponder* che, collocati sotto la cute dell'animale, ne consentono l'identificazione. Le caratteristiche tecniche degli apparecchi sono determinate con decreto del *Ministro della sanità*, nella base dell'evoluzione della tecnica e nel rispetto di quanto previsto al comma 1, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 6.

1. Ai fini di cui alla presente legge è istituito a favore delle regioni un fondo per l'Anagrafe nazionale, da inserire in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità.